



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

**IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA** avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, dott. Carmelo Malacrino (da ora in poi denominato **MArRC**)

- da una parte

e

**Presidenza FAI Calabria**, con sede presso Palazzo Alemanni, via Sensales n. 22 Catanzaro (CZ), in persona della Presidente Regionale Anna Lia Paravati, munito dei necessari poteri di firma (nel prosieguo anche **FAI Calabria**)

- dall'altra

(di seguito denominate congiuntamente “**Parti**”)

### VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- il D.M. del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.;
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante “La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep..Decreti n. 146 del 23.03.17);
- gli artt. 111 e 112 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 266 del 11 agosto 1991 “*Legge quadro sul Volontariato*” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore e ss.mm.ii.;
- il D.M. 259 del 29 maggio 2019 recante “*Atto di indirizzo concernente la regolamentazione dell’attività degli Enti del terzo Settore operanti all’interno degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali*”;
- la Determina Dirigenziale rep. n. 171 del 16.06.2022;

**premesso che**

- la Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 9 promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, all'art. 101 "Istituti e Luoghi della Cultura" individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; all'art. 102 "Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica" sottolinea l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e dei luoghi individuati nell'art. 101; ed all' art. 112 "Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica" prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni e Accordi con le Associazioni Culturali e di Volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS è una Fondazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta con DPR del 03.12.1975 n. 941, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore rep. n. 2092, avente il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano;
- il FAI opera a livello territoriale attraverso le Presidenze Regionali e le Delegazioni FAI, aventi il compito di realizzare le finalità della Fondazione nel proprio territorio di competenza promuovendo anche la tutela e la valorizzazione di beni di interesse storico e artistico locale;
- il FAI perfeziona accordi con soggetti terzi garantendo agli Iscritti FAI condizioni agevolate per la fruizione dei servizi da loro offerti;
- FAI Calabria e il MArRC condividono e sostengono le reciproche missioni e si dichiarano disponibili a promuovere le rispettive attività;
- il FAI Calabria ha manifestato la disponibilità a collaborare con MArRC per favorire la promozione e la diffusione della conoscenza dei beni culturali, con particolare riferimento al territorio di Reggio Calabria;

Tutto ciò premesso, le Parti

**stipulano e convengono quanto segue.**

#### **Art. 1 (Premesse)**

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **Art. 2 (Oggetto e Finalità)**

2.1 Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione tra il MArRC ed il FAI Calabria per la realizzazione di progetti condivisi di Valorizzazione, Promozione e Comunicazione culturale volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali nell'ambito delle rispettive strutture ed iniziative e/o attività culturali.

### **Art. 3 (Contenuto delle Attività - Impegno e ruoli delle parti)**

- 3.1 Con il presente Accordo le Parti si impegnano, per tutta la durata prevista e nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, ad una collaborazione concernente i seguenti ambiti: Valorizzazione, Promozione, Comunicazione mediante l'utilizzo delle proprie risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sul piano di progetti culturali di valorizzazione e promozione al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio- economico-culturale nazionale ed internazionale.
- 3.2 Le attività proposte da FAI Calabria dovranno essere preliminarmente valutate ed approvate dalla Direzione del MArRC, e dovranno essere svolte in collaborazione tra le due Parti che ne concorderanno reciprocamente le condizioni e le modalità operative.
- 3.3 FAI Calabria si impegna a concedere al MArRC il proprio logo (logo "FAI Calabria") affinché lo stesso venga adoperato solo ed esclusivamente per promuovere la collaborazione tra il MArRC e il FAI Calabria nell'ambito delle attività concordate.
- 3.4 Il MArRC si impegna a garantire agli Iscritti FAI la possibilità di usufruire dei propri servizi a condizioni agevolate attraverso la messa a disposizione dei propri spazi in concessione a titolo gratuito per lo svolgimento di attività associative ed analoghe agevolazioni per il rilascio di concessioni immagini la cui finalità rientri nella promozione del patrimonio culturale.

### **Art.4 (Utilizzo dei Loghi)**

- 4.1 Il FAI Calabria ed il MarRC autorizzano reciprocamente, in via non esclusiva e a titolo gratuito, l'utilizzo dei Loghi "FAI Calabria" e "MArRC", in forma denominativa e figurativa, solo ed esclusivamente per la promozione della collaborazione tra il MArRC e il FAI Calabria nell'ambito delle attività concordate.
- 4.2 Tale autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per la durata del presente Accordo.
- 4.3 È vietato ogni utilizzo dei loghi in modo difforme da quanto previsto se non preventivamente concordato e approvato per iscritto dalle Parti.

### **Art. 5 (Modalità esecutive)**

- 5.1 Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo, eventualmente attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi integrativi.
- 5.2 Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in collaborazione con il FAI Calabria dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione concordata che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali all'interno dei propri Istituti.
- 5.3 Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate e adeguatamente programmate da un punto di vista cronologico-organizzativo per garantirne l'esecutività in relazione alle

ordinarie attività svolte.

#### **Art. 6 (Durata dell'accordo)**

6.1 Il presente Accordo avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovato se non per espressa manifestazione di volontà scritta delle Parti.

#### **Art. 7 (Recesso e Risoluzione)**

7.1 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo previa comunicazione scritta all'altra Parte tramite Pec istituzionale con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

7.2 L'inadempimento delle Parti nei confronti degli obblighi previsti nel presente Accordo costituisce causa di risoluzione dello stesso.

#### **Art. 8 (Modifiche)**

8.1 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le Parti.

#### **Art. 9 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

9.1 Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano, il personale del FAI Calabria è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### **Art. 10 (Controversie)**

10.1 In caso di controversie nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole.

10.2 Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

#### **Art. 11 (Registrazione)**

11.1 La Presente Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso con oneri a carico della Parte che ne abbia interesse

### **Art. 12 (Trattamento dei dati personali)**

- 12.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.
- 12.2 Le Parti si impegnano reciprocamente a operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

### **Art.13 (Conformità al D. Lgs. n. 231/2001)**

- 13.1 Il Soggetto Convenzionato dichiara per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per tutti i consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti del cui operato si avvalga nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto (ivi inclusi, ove presenti, dipendenti, procuratori, amministratori, sindaci):
- i.* di essere a conoscenza della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 (di seguito il "Decreto") nonché dei contenuti del codice etico (di seguito il "Codice Etico") e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello"), adottati dalla Fondazione ai sensi del Decreto;
  - ii.* di obbligarsi ad osservare le disposizioni del Decreto, i principi del Codice Etico e gli obblighi del Modello di cui sia destinatario;
  - iii.* di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto;
  - iv.* di astenersi dal porre in essere qualsiasi attività in conflitto di interessi con la Fondazione, intendendosi al riguardo i rapporti, personali e d'affari, economici e professionali, propri e/o – limitatamente a quanto di sua conoscenza – di propri familiari/conviventi (quali il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il primo grado, anche ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"), consulenti, collaboratori e altri soggetti indicati al precedente punto 1 del presente articolo;
  - v.* di informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Fondazione di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di qualsiasi violazione del Decreto, del Codice Etico e/o del Modello di cui sia venuto a conoscenza, siano esse concrete o solamente presunte o potenziali.
- 13.2 In caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui alla clausola che precede, la Fondazione ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. a mezzo di semplice comunicazione scritta, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento degli eventuali danni subiti.

### **Art. 14 (Comunicazioni)**

- 14.1 Tutte le comunicazioni comunque afferenti al presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno

validamente effettuate per iscritto, anche mediante e-mail.

Letto, approvato e sottoscritto,

Reggio Calabria, 6 settembre 2022

Per il Museo Archeologico di Reggio Calabria

Il Direttore

Carmelo Malacrino



Per il FAI CALABRIA

Il Presidente

Anna Lia Paravati

